

N. 173

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe-RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

**(Trasmesso alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
il 24 gennaio 2003)**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, in attuazione dell'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, si è provveduto a riaffermare la competenza statale in materia di progettazione e vigilanza sulle dighe di ritenuta o traverse che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi (art. 89, comma 1, lett. b) e art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112).

Tali competenze sono ad oggi esercitate dal Servizio nazionale dighe costituito nell'ambito dei Servizi tecnici nazionali a loro volta istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.9, comma 1, della legge 18 aprile 1989, n.183, in materia di difesa del suolo. I compiti dei servizi tecnici nazionali - distinti in servizio dighe, servizio geologico, servizio idrografico e servizio sismico - sono stati poi meglio definiti con il regolamento emanato con il d.P.R. 24 gennaio 1991, n.85. La struttura è stata successivamente riorganizzata con l'istituzione di un apposito Dipartimento.

L'art. 91 del citato decreto legislativo n.112/1998, ha disposto la soppressione del Servizio nazionale dighe, quale servizio tecnico nazionale, e la sua trasformazione in Registro italiano dighe (RID), al quale compete, "ai fini della tutela della pubblica incolumità, l'approvazione tecnica dei progetti e la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta" aventi le caratteristiche sopra descritte.

Il presente schema di regolamento ha lo scopo di dare attuazione al comma 3 del citato art.91 in base al quale, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete fra l'altro la vigilanza sul RID ai sensi del d.P.R. 26 marzo 2001, n.177), deve essere stabilita la definizione dell'organizzazione, anche territoriale, del RID, nonché quella dei suoi compiti.

Occorre rilevare che disposizioni innovative in materia non sono state introdotte né dalla riforma dell'organizzazione del Governo, intervenuta con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, né dal nuovo ordinamento della Presidenza, previsto dal decreto



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

legislativo n.303/1999; infatti, mentre si è stabilito che a decorrere dalla prossima (rectius attuale) legislatura le attribuzioni dei servizi tecnici sono attribuite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente (prevista nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio), e quelle del servizio sismico sono svolte dal Dipartimento della Protezione Civile (legge 9.11.01 n.401), per quanto riguarda i compiti e le funzioni del soppresso servizio dighe, si è sempre fatta salva la previsione contenuta all'art.91 del decreto legislativo n.112/1998 (d.lgl. 303/1999 e legge 401/01) confermando la opportunità della istituzione di un ente di diritto pubblico deputato a svolgere compiti autoritativi in materia di pubblica incolumità caratterizzato dalla presenza delle Regioni negli organi di vertice.

Premesso quanto innanzi, si passa ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

All'art. 1 è prevista l'istituzione del RID (Registro Italiano Dighe) la cui denominazione si è originariamente ispirata all'ex Registro Aeronautico Italiano (RAI), anch'esso con competenze in materia di tutela della sicurezza pubblica, sia pure in ambito aeronautico.

Ai fini dell'indispensabile snellezza organizzativa ed operativa, si è previsto che il RID sia dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

All'art. 2 vengono elencati gli organi del RID.

La organizzazione delineata con lo schema di regolamento tiene conto, da una parte, dei vincoli imposti dall'art. 91 del D.L.vo 112/98, e dall'altra del fondamentale principio posto dal D.L.vo 29/1993, di separazione tra i poteri di indirizzo politico e programmatico e attività di gestione, attribuiti rispettivamente al Consiglio di amministrazione e al direttore generale, il quale peraltro, in armonia con quanto disposto all'art. 13 del D.L.vo 419/99, non va considerato come organo dell'Ente.

Gli organi previsti sono:

- a) Il Presidente
- b) Il consiglio di amministrazione
- c) Il collegio dei revisori.

L'art. 3 tratta dei compiti e del rapporto di lavoro del Presidente che, scelto tra soggetti aventi comprovata professionalità e specifica ed adeguata esperienza gestionale ed organizzativa, è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro vigilante d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sentita la Conferenza Stato regioni. Al Presidente spetta la rappresentanza istituzionale



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

dell'Ente, anche a livello internazionale, il compito di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, nonché i poteri previsti dal successivo statuto.

L'art. 4 tratta del Consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri di cui due esperti in dighe, uno dei quali designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un esperto in materie gestionali designato dalla citata Conferenza.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e restano in carica 5 anni, confermabili una sola volta.

I compensi per l'amministratore ed i membri del Consiglio di amministrazione restano a carico del bilancio del RID. Sono successivamente elencati i compiti del Consiglio di amministrazione, in maniera simile a quella di altri enti aventi analoga struttura organizzativa. Quale primo fondamentale compito indispensabile per il funzionamento dell'Ente è prevista la elaborazione di uno schema di statuto, ispirato ai principi contenuti nell'art. 13 del D.L.vo 419/99 e del regolamento di amministrazione e contabilità, entrambi da sottoporre, poi, alla approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio d'amministrazione nomina il direttore generale d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, i componenti del comitato tecnico - scientifico.

L'art. 5 tratta del Comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID. Vengono indicati i suoi compiti e chiarito che i componenti, in misura non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di una rosa di esperti designati dal Consiglio di amministrazione.

L'art. 6 tratta del collegio dei revisori dei conti che esercita le sue funzioni in conformità agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile. E' composto da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, designato dal relativo Ministro, e da due membri iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle infrastrutture e l'altro dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché da un supplente.

L'art. 7 tratta dei requisiti e dei poteri e dei compiti del direttore generale, responsabile della gestione dell'Ente e della attuazione degli indirizzi strategici deliberati dal Consiglio di amministrazione



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

L'art. 8 introduce la "Consulta degli iscritti", cioè dei concessionari o gestori di grandi dighe di ritenuta utenti dei servizi istituzionali del RID, con funzioni consultive e propositive su questioni di prioritario interesse per gli iscritti. E' costituita da

- a) cinque rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso idroelettrico;
- b) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso irriguo;
- c) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso potabile;
- d) un rappresentante degli iscritti che esercitano serbatoi adibiti ad altro uso.

L'acquisizione del parere della Consulta avviene anche sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'art. 12, comma 1, lettere c) e d).

All'art. 9 viene stabilito che le funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività del RID, elencate analiticamente, sono esercitate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Viene anche specificato che il RID è soggetto al controllo della Corte dei Conti con le modalità previste dalla legge 259 del 1958.

L'art. 10 tratta dei compiti ed attribuzioni del RID. Ulteriori compiti saranno definiti con il regolamento previsto all'articolo 2 del decreto-legge 507/94 convertito dalla legge 584/94.

E' prevista la stipula di convenzioni su delega delle Regioni e delle Province autonome per l'approvazione tecnica dei progetti e la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio delle dighe non rientranti tra quelle di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 112/98.

Il RID fornisce assistenza tecnica alle autorità di protezione civile per situazioni in cui siano coinvolte dighe.

Sulla base di apposite convenzioni il RID svolge anche funzioni di assistenza tecnica, consulenza e perizia tecnica, nonché valutazioni di congruità economica e certificazione di qualità ed accreditamento.

Il RID emana infine direttive nelle materie di competenza, nel rispetto della normativa generale, nei confronti dei soggetti destinatari della propria azione amministrativa.

L'art. 11 tratta dell'organizzazione del RID, in fase transitoria strutturata sulla base del soppresso servizio nazionale dighe e territorialmente articolata in una Sede Centrale, con compiti maggiormente indirizzati al coordinamento, istruttoria ed approvazione di progetti nonché ai settori tecnici connotati da elevata specificità, ed in uffici periferici con attività sostanzialmente di tipo operativo.

L'art. 12 elenca le fonti di entrata del RID.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Legislativo

Oltre al contributo statale, consistente sostanzialmente nella spesa che lo Stato avrebbe dovuto sostenere nell'ipotesi di un pieno organico del Servizio Nazionale Dighe, il regolamento prevede il pagamento di quote di iscrizione a carico dei concessionari o gestori delle opere. Si tratta di una previsione, in linea con quanto accade in relazione alle attività di altri organi statali che si occupano, con elevata professionalità, di specifiche situazioni connesse alla sicurezza ed alla pubblica incolumità, sulla base del principio della compartecipazione degli utenti di servizi pubblici alle spese dei diversi Enti. Quanto sopra a fronte degli elevati vantaggi, per i concessionari ed i gestori, derivanti da un'attività condotta in tempi più rapidi da personale maggiormente qualificato in un settore di tanta elevata specificità e così importante per la sicurezza. Inoltre il regolamento espressamente prevede l'azzeramento per i concessionari e gestori degli elevati costi connessi al "collaudo tecnico" di cui all'articolo 14 del DPR 1.11.1959, che viene abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10 co. 3 bis.

L'art. 13 prevede l'obbligo dell'iscrizione al RID per tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'art. 91 comma 2 del decreto legislativo 112/98.

L'art. 14 prevede le indispensabili norme transitorie per addivenire in tempi brevi all'effettiva operatività del RID. In particolare vengono fissati i termini per la designazione dei componenti gli organi istituzionali del RID e per la emanazione dei successivi atti preliminari al suo funzionamento. Viene altresì stabilito il trasferimento, senza soluzione di continuità, del personale di ruolo già in servizio presso il Servizio Nazionale Dighe.

Lo schema di Regolamento proposto è stato redatto nella logica di perseguire il raggiungimento di una sostanziale invarianza dei costi tra la struttura che si viene a costituire (Registro Italiano Dighe) e quella soppressa (Servizio Nazionale Dighe).

Infatti, tale invarianza viene assicurata, pur se si somma alla tabella organica del Servizio nazionale Dighe (172) una quota proporzionale del personale attualmente nell'organico del Dipartimento per i Servi Tecnici Nazionali che, allo stato, svolge funzioni e compiti nell'interesse del servizio nazionale Dighe.

Le sopra esposte considerazioni esonerano dalla stesura della relazione tecnica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe – RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4 bis, ivi introdotto dall'art. 13 della legge 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, art. 91, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, art. 10 comma 6, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente della repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Viste altresì le leggi che determinano le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale ed in particolare:

Vista la legge 18 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.1363;

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme

modificative ed integrative al regolamento emanato con il d.P.R. n.85/1991;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984 n. 720;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
del

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente *decreto*:

Articolo 1
Istituzione del Registro Italiano Dighe

1. E' istituito il Registro Italiano Dighe (RID) sotto la vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Roma.

2. Il RID ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Articolo 2 Organi del RID

1. Sono organi del RID:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il consiglio di amministrazione;
 - c) Il collegio dei revisori.

Articolo 3 Il Presidente

1. Il Presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Articolo 4 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri di cui:
 - a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato *dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*;
 - b) un membro esperto in materie giuridiche, da scegliere tra gli avvocati dello Stato, magistrati amministrativi o contabili;
 - c) un membro esperto in materie gestionali, designato *dalla Conferenza di cui alla precedente lettera a)*;
2. I quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio,

restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio;

3. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio;

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il Presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID;

5. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze;
- b) **approva, su proposta del Direttore**, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;
- c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze, **con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione**; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 nonché agli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 468;
- d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;
- e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo nonché gli schemi previsionali pluriennali;
- f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 7;
- g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente **decreto**;
- h) si esprime sulle proposte della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 nonché su ogni altra questione non espressamente deferita ad altro organo;
- i) **autorizza la stipula di convenzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all'art.11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;**
determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal R.I.D. ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.6

della legge 166, 1° Agosto 2002;

k) *nomina il direttore generale d'intesa col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, su designazione del direttore, i dirigenti della struttura;*

l) *nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico e con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.*

Articolo 5

Il comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.

2. *(abrogato)*

3. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:

a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;

b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe;

4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;

5. Il Direttore Generale convoca il Comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non

vincolanti su:

a) proposte di direttive tecniche di cui all'art. 10 comma 7[^];

b) questioni di particolare rilevanza tecnica;

c) ogni altra questione di competenza del RID ad esso specificatamente demandata dal Ministro;

d) *questioni avanzate dalle Regioni o Province Autonome.*

Articolo 6

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, designato dal relativo Ministro, e da due membri, iscritti al Registro dei revisori contabili, *di cui uno designato dal Ministero delle Infrastrutture e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, nonché da un membro supplente *designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID;
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio;
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
5. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).

Articolo 7 **Il direttore generale**

1. Il direttore generale, è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili *al massimo due volte*, e non decade in caso di anticipato rinnovo del consiglio;
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è retto da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnico-amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione. Esercita altresì tutti i compiti previsti dallo Statuto dell'Ente.

Articolo 8 **Consulta degli iscritti**

1. E' istituita la Consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria;

1 bis. ***Gli iscritti al R.I.D. eleggono i propri rappresentanti nella Consulta ed approvano un proprio regolamento;***

2. La Consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal Direttore Generale del RID nonché su richiesta di almeno il 50% dei membri componenti la Consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

3. La Consulta è costituita da:

- a) cinque rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso idroelettrico;
- b) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso irriguo;
- c) *tre* rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso potabile;
- d) un rappresentante degli iscritti che esercitano serbatoi adibiti ad altro uso.

Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente;

4. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: *d)* – prima parte, *f)*, *g)*. L'acquisizione del parere della Consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)*;

5. La Consulta elegge tra i propri membri il coordinatore;

6. Alle riunioni della Consulta può partecipare, *se invitato*, senza diritto di voto, il Direttore Generale del RID o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del Collegio dei revisori;

7. La Consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del Direttore Generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni;

8. Le spese per la partecipazione alle sedute della Consulta non possono far carico al bilancio del RID.

Articolo 9 **Vigilanza governativa**

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività del RID. In particolare:

- a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di

efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;

b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a). Può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;

c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione a carattere non occasionale, svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri;

d) approva le delibere del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, comma 6, lett. b) del presente regolamento;

2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo nonché le delibere relative all'art. 4, comma 5, *lettere a), b) e c)*, sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 10 Compiti ed attribuzioni del RID

1. *Il RID assolve ai compiti previsti dall'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle degli sbarramenti ed anche gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere accessorie;*

2. *(abrogato)*

3. *Il RID provvede all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari ed a tutti gli altri compiti ed attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti di competenza del Servizio Nazionale Dighe, nonché alla formazione ed all'aggiornamento del Registro delle dighe, costituito da una Banca Dati, in cui, per ciascuna diga, sono riportate le caratteristiche e le particolarità costruttive, le verifiche eseguite prima del passaggio all'esercizio ordinario nonché le successive modificazioni dell'impianto;*

3 bis. *Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e*

del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definiti gli ulteriori compiti da assegnare al R.I.D. ivi compresi quelli elencati al precedente comma 1 e non di competenza del soppresso Servizio Nazionale Dighe;

4. Ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *e come previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge n. 183/1989*, il RID *presta consulenza ed assistenza alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché provvede, su delega dei predetti enti e previa stipula di apposite convenzioni, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe non rientranti tra quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*. Collabora altresì con le autorità di bacino nazionali, interregionali e con le regioni alla definizione di modelli comportamentali che, in relazione alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle piene nei territori di valle;

5. Il RID è organo di consulenza *tecnica* specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe relativamente alla quale può proporre variazioni ed aggiornamenti. Fornisce dati e presta assistenza tecnica *agli organismi competenti in materia di protezione civile, per* situazioni nelle quali siano coinvolte dighe;

6. *Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:*

- a) *organizza* corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;
- b) *svolge, per* opere non soggette alla successiva approvazione *da parte del RID, e su* richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, *funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia*, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;
- c) *partecipa* con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;
- d) *promuove* studi e conferenze di esperti e *stipula* accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.

7. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
- b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;

- c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
- d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

Articolo 11 Organizzazione del RID

1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal d.lgs. n. 112/1998. Territorialmente il RID è articolato in una Sede Centrale ed in Uffici Periferici. L'organico del servizio è determinato secondo l'allegata tabella A);
2. *Con il regolamento di cui all' art. 10 comma 3 bis, saranno specificati i compiti e la nuova ripartizione degli stessi tra sede centrale ed uffici periferici;*
3. *Gli Uffici Periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli Uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.*

Articolo 12 Entrate del RID

1. Costituiscono entrate del RID:
 - a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura non superiore alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità "servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 - b) le entrate derivanti dalle *prestazioni o convenzioni* di cui all'articolo 10;
 - c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, *fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 1° Agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti;* per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima

dell'inizio dello stesso;

d) (*abrogato*)

2. Le entrate previste al comma 1, lettere *a*) affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inseriti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera *c*) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID;

3. Le entrate previste al comma 1, *lettera b*), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministri dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui al punto *a*).

Articolo 13 **Iscrizione al RID**

1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo *91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, devono essere iscritte nel Registro Italiano Dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente *decreto*, l'iscrizione avviene *nei termini indicati dalla legge 166, 1° Agosto 2002*.

Articolo 14 **Norme transitorie e finali**

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) *la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* provvede alle designazioni di cui agli *articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6 comma 1*. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina il collegio dei revisori;

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c);

4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data **di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10 comma 3 bis** sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con d.P.R. n. 85/1991, e successive modificazioni; l'articolo 25 del regolamento approvato con d.P.R. n. 85/1991, come modificato dall'articolo 11 del d.P.R. n. 106/1993; l'articolo 14 del regolamento approvato con d.P.R. n. 1363/1959;

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al d.P.R. 106/93. Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 584/94 comandato presso il Servizio nazionale dighe nonché di quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti l'entrata in vigore del presente **decreto**;

6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi **a decorrere dalla data di approvazione dello statuto**;

7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al precedente comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento;

8. **Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle Province autonome di Trento e Bolzano.**

TABELLA A)

Organico del Registro Italiano Dighe

Funzioni di livello dirigenziale generale	1
Funzioni di livello dirigenziale	20
Organico personale non dirigente	172

NOTA ESPLICATIVA SULLA TABELLA A)

<i>Funzioni di livello dirigenziale generale</i>	1	(*)
Funzioni di livello dirigenziale	20	(**)
Organico personale non dirigente	172	(***)

(*) Il Direttore Generale

(**) Totale dei dirigenti tecnici (n.20)

(***) Totale dell'organico del personale non dirigente del servizio nazionale dighe (n.172)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1546 del 24 ottobre

DIRAMATO
PRE C.M. 29.10.200

CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 24 ottobre 2002

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, in attuazione dell'art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che dispone all'art. 91: - comma 1, la soppressione del Servizio nazionale dighe, quale servizio tecnico nazionale e la sua trasformazione in Registro Italiano Dighe - RID; - comma 3, la definizione dei compiti e l'organizzazione del RID con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, predisposto in attuazione del citato art. 91 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 agosto 2002 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 50128/10.3.47-50204 del 24 settembre 2002;

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria che hanno portato ad un testo condiviso dalle Amministrazioni centrali interessate e dalle Regioni e dalle Province autonome;

CONSIDERATO che in corso di seduta il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di apportare una modifica all'emendamento regionale di cui all'art. 4, comma 5, lett. K, sostituendo le parole "sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti", con le parole "d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

CONSIDERATO che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome non si sono opposti a tale richiesta;

ACQUISITO pertanto l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulla stesura dello schema di D.P.R. riportata nell'allegato A, parte integrante del presente atto, nel quale risultano evidenziate le proposte emendative concordate;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

RILEVATO che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno altresì formulato al Governo le seguenti raccomandazioni:

- di inserire nella Finanziaria 2003 una norma di modifica dell'art. 6, comma 2, della legge n. 166 del 2002, prevedendo l' "intesa" della Conferenza Unificata, in luogo del parere attualmente previsto sul decreto relativo criteri di determinazione dei contributi da parte dei concessionari delle dighe e sui diritti di istruttoria, ovvero - in subordine, anche alla luce dell'intesa interistituzionale - di concertare con le Regioni e le Province autonome il contenuto del citato decreto;
- di valutare una azione di recupero del personale del soppresso Servizio nazionale dighe che sembrerebbe essere stato destinato non al RID, ma ad altra struttura statale;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 agosto 2002, trasmesso dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 50128/10.3.47-50204 del 24 settembre 2002, nella stesura riportata nell'allegato sub A del presente atto e con le raccomandazioni di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

ALLEGATO A

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe - RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 3 e 7;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4 bis, ivi introdotto dall'art. 13 della legge 59/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, art. 91, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, art. 10 comma 6, recante norme sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166;

Viste altresì le leggi che determinano le competenze del soppresso Servizio tecnico nazionale ed in particolare:

Vista la legge 18 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.1363;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Visto il regolamento per la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, recante norme modificative ed integrative al regolamento emanato con il d.P.R. n.85/1991;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.584,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1984 n. 720;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
del

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente *decreto*:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Articolo 1 Istituzione del Registro Italiano Dighe

1. E' istituito il Registro Italiano Dighe (RID) sotto la vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con sede in Roma.
2. Il RID ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

Articolo 2 Organi del RID

1. Sono organi del RID:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il consiglio di amministrazione;
 - c) Il collegio dei revisori.

Articolo 3 Il Presidente

d'interese con

1. Il Presidente, legale rappresentante del RID, è scelto tra soggetti aventi comprovata esperienza derivante dallo svolgimento di analoghe funzioni presso amministrazioni o enti pubblici o privati; è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ~~senza~~ *sentito* il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; rappresenta l'ente nei rapporti istituzionali, anche a livello internazionale; esercita i poteri e le funzioni previste dallo statuto del RID.

Articolo 4 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri di cui:
 - a) due membri tecnici esperti in materia di dighe, di cui uno designato *dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*;
 - b) un membro esperto in materie giuridiche, da scegliere tra gli avvocati dello Stato, magistrati amministrativi o contabili;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

c) un membro esperto in materie gestionali, designato *dalla Conferenza di cui alla precedente lettera a)*;

2. I quattro membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio;

3. In caso di cessazione dall'incarico del Presidente o di uno o più membri del consiglio prima della scadenza del quinquennio, si procede alla sostituzione con le modalità ed i criteri previsti per la nomina. I nuovi componenti, ad eccezione del caso di cessazione anticipata dell'intero consiglio, durano in carica per la residua parte del quinquennio;

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi per il Presidente e per i membri del consiglio di amministrazione, con imputazione a carico del bilancio del RID;

5. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, lo statuto dell'ente, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello dell'economia e delle finanze;

b) *approva, su proposta del Direttore*, le determinazioni relative all'articolazione interna, all'organico ed all'ordinamento del personale, coerenti con le particolari attività di carattere professionale necessarie al perseguimento dei fini istituzionali e nell'ambito della normativa contrattuale prevista per il comparto di appartenenza;

c) adotta il regolamento di contabilità e gestione del RID da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e delle finanze, *con l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione*; il regolamento dovrà prevedere l'assoggettamento alla normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 nonché agli artt. 25 e 30 della legge 5 agosto 1978 n. 468;

d) individua gli obiettivi, i programmi, le priorità e le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ripartendo le risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità; definisce criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati;

e) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo nonché gli schemi previsionali pluriennali;

f) approva le direttive tecniche di cui all'articolo 10, comma 7;

g) adotta disposizioni al fine di accelerare la conclusione delle attività delle commissioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, già istituite alla data di entrata in vigore del presente *decreto*;

h) si esprime sulle proposte della Consulta degli iscritti di cui all'art. 8 nonché su ogni altra





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

questione non espressamente deferita ad altro organo;

- i) **autorizza la stipula di convenzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'espletamento delle attività di competenza degli uffici periferici di cui all'art. 11, con l'utilizzo di personale degli enti suddetti;**
determina i criteri ed i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle altre attività svolte dal R.I.D. ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 della legge 166, 1° Agosto 2002;
- k) **nomina il direttore generale d'intesa col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, su designazione del direttore, i dirigenti della struttura;**
- l) **nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico e con apposita delibera, determina le modalità di funzionamento del predetto organo di consulenza e stabilisce le indennità per i componenti del comitato, con imputazione sul bilancio del RID.**

Articolo 5

Il comitato tecnico-scientifico

1. I componenti del comitato tecnico-scientifico, organo di consulenza del RID, durano in carica cinque anni, rinnovabili.
2. *(abrogato)*
3. I componenti del comitato, in numero non superiore a dodici, sono scelti nell'ambito di esperti, sulla base del criterio di assicurare adeguata ed equilibrata presenza di:
 - a) esponenti delle varie discipline tecnico-specialistiche;
 - b) esperti nei campi della progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle dighe;
4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del comitato, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;
5. Il Direttore Generale convoca il Comitato tecnico-scientifico che esprime pareri non


vincolanti su:

- a) proposte di direttive tecniche di cui all'art. 10 comma 7[^];
- b) questioni di particolare rilevanza tecnica;
- c) ogni altra questione di competenza del RID ad esso specificatamente demandata dal Ministro;
- d) **questioni avanzate dalle Regioni o Province Autonome.**

Articolo 6

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, designato dal relativo Ministro, e da due membri





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui uno designato dal Ministero delle Infrastrutture e l'altro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un membro supplente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La nomina avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

2. Con decreto del Ministro vigilante, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi, le indennità ed i rimborsi per i componenti del collegio, con imputazione sul bilancio del RID;

3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati una sola volta. Le nomine sono effettuate almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio;

4. Nel caso di cessazione anticipata dall'incarico di membri del collegio, si procede in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3;

5. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2397 e seguenti del Codice civile e dall'articolo 4, comma 5, lettera c).

Articolo 7

Il direttore generale

1. Il direttore generale, è scelto tra soggetti in possesso di laurea in ingegneria, aventi comprovata professionalità in materia di dighe e adeguata esperienza gestionale ed organizzativa. Dura in carica tre anni, rinnovabili *al massimo due volte*, e non decade in caso di anticipato rinnovo del consiglio,

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è retto da un contratto di diritto privato, fatto salvo il diritto di opzione per il sistema previdenziale eventualmente in corso alla data della nomina. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio;

3. Il direttore generale è il responsabile della gestione tecnico-amministrativa del RID e del raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati dal consiglio di amministrazione. Esercita altresì tutti i compiti previsti dallo Statuto dell'Ente.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Articolo 8 Consulta degli iscritti

1. E' istituita la Consulta degli iscritti con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse per gli iscritti di cui all'articolo 13, comma 1; dura in carica 5 anni e risiede presso la sede centrale del RID, che provvede alle esigenze di segreteria;

1 bis. *Gli iscritti al R.I.D. eleggono i propri rappresentanti nella Consulta ed approvano un proprio regolamento;*

2. La Consulta viene convocata almeno una volta l'anno dal Direttore Generale del RID nonché su richiesta di almeno il 50% dei membri componenti la Consulta medesima nella quale sono specificati gli argomenti da porre all'ordine del giorno;

3. La Consulta è costituita da:

- a) cinque rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso idroelettrico;
- b) tre rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso irriguo;
- c) *tre* rappresentanti degli iscritti che esercitano serbatoi ad uso potabile;
- d) un rappresentante degli iscritti che esercitano serbatoi adibiti ad altro uso.

Ai fini della predetta costituzione, per i serbatoi ad uso promiscuo si fa riferimento all'uso prevalente;


4. Sono considerate comunque, ai sensi del comma 1, di prioritario interesse le questioni relative alle materie di cui all'articolo 4, comma 5, lettere: *d)* - prima parte, *f)*, *g)*. L'acquisizione del parere della Consulta avviene altresì sulle determinazioni concernenti le entrate di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)*;

5. La Consulta elegge tra i propri membri il coordinatore;

6. Alle riunioni della Consulta può partecipare, *se invitato*, senza diritto di voto, il Direttore Generale del RID o un suo delegato; può altresì parteciparvi un membro del Collegio dei revisori;

7. La Consulta esprime i pareri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa documentazione trasmessa a cura del Direttore Generale del RID. In caso di mancata espressione dei pareri entro il predetto termine, il consiglio di amministrazione adotta comunque le relative determinazioni;

8. Le spese per la partecipazione alle sedute della Consulta non possono far carico al bilancio del RID.





Presidenza del Consiglio dei Ministri


SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Articolo 9 Vigilanza governativa

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo sull'attività del RID. In particolare:
 - a) vigila che l'attività del RID corrisponda ai fini pubblico-istituzionali e si attui con criteri di efficacia, efficienza, economicità e sicurezza e formula, ove lo ritenga necessario, indirizzi a carattere generale per il loro migliore perseguimento;
 - b) scioglie il consiglio di amministrazione, nominando contestualmente un commissario straordinario per la durata necessaria a garantire la continuità della gestione, in caso di gravi e reiterate violazioni, accertate nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a). Può, altresì, revocare il mandato ad un singolo membro, nel caso in cui le suddette violazioni siano a questo addebitabili nonché per sopravvenuto impedimento fisico o giuridico all'assolvimento delle funzioni;
 - c) autorizza l'effettuazione di attività di consulenza o collaborazione a carattere non occasionale, svolta sia a titolo gratuito che oneroso, con organismi governativi di Stati esteri;
 - d) approva le delibere del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, comma 6, lett. b) del presente regolamento;
2. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo nonché le delibere relative all'art. 4, comma 5, *lettere a), b) e c)*, sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3. Il RID è soggetto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 10 Compiti ed attribuzioni del RID

1. *Il RID assolve ai compiti previsti dall'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle degli sbarramenti ed anche gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere accessorie;*
2. *(abrogato)*
3. *Il RID provvede all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari ed a tutti gli altri compiti ed attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti di competenza del Servizio Nazionale Dighe.*





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

nonchè alla formazione ed all'aggiornamento del Registro delle dighe, costituito da una Banca Dati, in cui, per ciascuna diga, sono riportate le caratteristiche e le particolarità costruttive, le verifiche eseguite prima del passaggio all'esercizio ordinario nonché le successive modificazioni dell'impianto;

3 bis. Con il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, saranno definiti gli ulteriori compiti da assegnare al R.I.D. ivi compresi quelli elencati al precedente comma 1 e non di competenza del soppresso Servizio Nazionale Dighe;

4. Ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e come previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge n. 183/1989, il RID presta consulenza ed assistenza alle Regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché provvede, su delega dei predetti enti e previa stipula di apposite convenzioni, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe non rientranti tra quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Collabora altresì con le autorità di bacino nazionali, interregionali e con le regioni alla definizione di modelli comportamentali che, in relazione alle situazioni idrometeorologiche dell'intero bacino idrografico, consentano l'utilizzazione dei serbatoi per ridurre gli effetti delle piene nei territori di valle;

*5. Il RID è organo di consulenza **tecnica** specialistica per l'emanazione della normativa tecnica in materia di dighe relativamente alla quale può proporre variazioni ed aggiornamenti. Fornisce dati e presta assistenza tecnica **agli organismi competenti in materia di protezione civile**, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe;*

6. Il RID altresì, sulla base di apposite convenzioni:

- a) **organizza** corsi di formazione ed aggiornamento su argomenti interessanti il campo delle dighe;*
- b) **svolge**, per opere non soggette alla successiva approvazione **da parte del RID**, e su richiesta di amministrazioni, enti pubblici, o privati, **funzioni di assistenza tecnica, consulenza o di perizia tecnica in materia**, valutazioni di congruità economica, avanzamento qualitativo e quantitativo ai fini di certificazione di spesa, nonché compiti di certificazione di qualità ed accreditamento, anche associandosi con altri organismi, per quanto attiene alla progettazione, costruzione e all'esercizio delle dighe ed altri settori tecnologicamente affini;*
- c) **partecipa** con propri rappresentanti ad organismi associativi, nazionali ed internazionali, aventi come scopo l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nelle discipline correlate alle dighe;*
- d) **promuove** studi e conferenze di esperti e **stipula** accordi con organismi, anche esteri, nelle materie di proprio interesse.*

7. Il RID emana direttive nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto stabilito dalla





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

normativa generale, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) suddivisione delle dighe in classi di rischio, al fine di una diversificazione delle modalità di redazione e presentazione dei progetti e delle condizioni imposte nelle fasi di costruzione e di esercizio delle opere;
- b) individuazione dei codici di calcolo automatico di verificata affidabilità per la definizione e lo sviluppo dei progetti e indicazione delle modalità di rappresentazione dei relativi risultati;
- c) determinazione e standardizzazione dei metodi e delle prove necessarie per garantire i controlli qualitativi e quantitativi nel corso dei lavori;
- d) definizione dei requisiti tecnici, costruttivi e funzionali per l'omologazione della strumentazione per il controllo delle dighe;
- e) individuazione delle modalità di trattamento e archiviazione informatica dei dati strumentali e della loro teletrasmissione alla banca dati del RID.

Articolo 11 Organizzazione del RID

1. L'organizzazione del RID è, in fase transitoria, strutturata sulla base del soppresso Servizio nazionale dighe in funzione degli ulteriori compiti e della personalità giuridica attribuiti dal d.lgs. n. 112/1998. Territorialmente il RID è articolato in una Sede Centrale ed in Uffici Periferici. L'organico del servizio è determinato secondo l'allegata tabella A);

2. *Con il regolamento di cui all' art. 10 comma 3 bis, saranno specificati i compiti e la nuova ripartizione degli stessi tra sede centrale ed uffici periferici;*

3. *Gli Uffici Periferici in prima applicazione hanno sede in Torino, Milano, Venezia, Firenze, Perugia, Napoli, Catanzaro, Cagliari e Palermo. In successiva applicazione, sentite le regioni interessate, gli Uffici possono avere ubicazione diversa o aggiuntiva, in relazione al numero di dighe presenti sul territorio ed alle eventuali situazioni di rischio, ovvero a sopravvenute esigenze, con determinazione del consiglio di amministrazione.*

Articolo 12 Entrate del RID

1. Costituiscono entrate del RID:

- a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura non superiore alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilità "servizi tecnici nazionali" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

- b) le entrate derivanti dalle **prestazioni o convenzioni** di cui all'articolo 10;
- c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, **fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della legge 1° Agosto 2002, n. 166, nel rispetto del criterio della proporzionalità e dei vantaggi conseguiti**; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso;
- d) **(abrogato)**

2. Le entrate previste al comma 1, lettere a) affluiscono al bilancio del RID su apposita unità previsionale di base inseriti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID;

3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministri dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui al punto a).

Articolo 13

Iscrizione al RID

1. Tutte le dighe di ritenuta aventi le caratteristiche di cui all'articolo 91, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, devono essere iscritte nel Registro Italiano Dighe all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso. All'iscrizione ed agli obblighi da essa derivanti sono tenuti i concessionari o richiedenti la concessione di derivazione d'acqua, i proprietari delle opere e, in solido, i gestori delle dighe. Per le dighe già in esercizio, sperimentale o ordinario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione avviene **nei termini indicati dalla legge 166, 1° Agosto 2002**.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

- 1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
 - a) **la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano** provvede alle designazioni di cui agli **articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6 comma 1**. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nomina il consiglio di amministrazione;
 - b) il Ministro dell'economia e delle finanze effettua la designazione di cui all'articolo 6, comma 1. Entro i successivi venti giorni, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

il collegio dei revisori;

2. Allo scopo di assicurare continuità nello svolgimento dei compiti istituzionali, il direttore del soppresso Servizio nazionale dighe continua ad esercitare le funzioni di direttore generale del RID fino alla nomina del direttore generale di cui all'articolo 7, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;

3. Entro novanta giorni dalla data di insediamento, il consiglio di amministrazione adotta le determinazioni di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e c);

4. Sono trasferiti al RID tutti i rapporti giuridici, i beni mobili strumentali ed i locali demaniali già assegnati al Servizio nazionale dighe, nonché quota parte delle strutture e delle dotazioni tecniche e finanziarie del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali relative al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe. A decorrere dalla data *di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 10 comma 3 bis* sono abrogati, in particolare, l'articolo 24 del regolamento approvato con d.P.R. n. 85/1991, e successive modificazioni; l'articolo 25 del regolamento approvato con d.P.R. n. 85/1991, come modificato dall'articolo 11 del d.P.R. n. 106/1993; l'articolo 14 del regolamento approvato con d.P.R. n. 1363/1959;

5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è trasferito al RID, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe di cui alla tabella B allegata al d.P.R. 106/93. Su istanza degli interessati è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 584/94 comandato presso il Servizio nazionale dighe nonché di quello in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Su istanza degli interessati e previo assenso dell'Amministrazione di appartenenza, è consentito l'inserimento nei ruoli del RID del personale comandato o fuori ruolo la cui posizione sia cessata nei due anni antecedenti l'entrata in vigore del presente *decreto*;

6. Il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è emanato entro sei mesi *a decorrere dalla data di approvazione dello statuto*;

7. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al precedente comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento;

8. Sono fatte salve le competenze in materia di dighe delle Province autonome di Trento e Bolzano.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

TABELLA A)

Organico del Registro Italiano Dighe

Funzioni di livello dirigenziale generale	1
Funzioni di livello dirigenziale	20
Organico personale non dirigente	172

NOTA ESPLICATIVA SULLA TABELLA A)


<i>Funzioni di livello dirigenziale generale</i>	1	(*)
Funzioni di livello dirigenziale	20	(**)
Organico personale non dirigente	172	(***)

(*) Il Direttore Generale

(**) Totale dei dirigenti tecnici (n.20)

(***) Totale dell'organico del personale non dirigente del servizio nazionale dighe (n.172)





Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 5596/02

Roma, addi 17.12 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe-RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 3244/2002 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

IL SEGRETARIO GENERALE


Paolo Tommasini

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

-Gabinetto-

ROMA





CONSIGLIO DI STATO

Sezione consultiva per gli atti normativi

Adunanza del 25 novembre 2002

N. della Sezione: 3244/2002

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante "Norme concernenti l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe-RID, in attuazione dell'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota n. 1967/400/73 del 9 agosto 2002, pervenuta a questo Consiglio il successivo 22 agosto, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo- ha chiesto il prescritto parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria resa nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Vista la relazione dell'Amministrazione del 6 novembre 2002, trasmessa con nota n. 2494/400/73, pervenuta a questo Consiglio il successivo 11 novembre;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

PREMESSO

1. L'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, ha disposto: a) al comma 1, la soppressione del Servizio nazionale delle dighe quale Servizio tecnico nazionale e la sua trasformazione in Registro italiano dighe-RID "che

provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584", vale a dire le dighe di ritenuta che superano i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi; b) al comma 3 (come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 443 del 1999), che "con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la conferenza Stato-regioni sono definiti l'organizzazione, anche territoriale del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale".

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione del comma 3 ora citato.

Il regolamento è composto di 14 articoli, recanti: la istituzione del RID, al quale è conferita personalità giuridica con autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (articolo 1); la individuazione degli organi dell'ente: Presidente; consiglio di amministrazione; comitato tecnico-scientifico; collegio dei revisori (articolo 2); la definizione dei requisiti soggettivi per la nomina a Presidente, del procedimento di nomina e dei compiti del Presidente (articolo 3); la composizione del consiglio di amministrazione, la titolarità dei poteri di designazione e nomina dei suoi componenti, la durata del relativo incarico, i compiti di tale organo (articolo 4); la composizione del comitato tecnico-scientifico, avente funzione consultiva, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del consiglio di amministrazione (articolo 5); la composizione del collegio dei revisori dei conti e le relative funzioni, da esercitarsi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed in relazione alle prescrizioni del regolamento di contabilità e gestione (articolo 6); i requisiti soggettivi, il procedimento di nomina e le funzioni del direttore generale (articolo 7); la istituzione della consulta degli iscritti, cioè dei concessionari e gestori di grandi dighe, con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse degli stessi (articolo 8); la disciplina della vigilanza governativa, esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e la previsione della sottoposizione del RID al controllo della Corte

dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (articolo 9); la individuazione dei compiti e delle attribuzioni del RID (articolo 10); la organizzazione del RID, che viene articolato in una sede centrale ed in uffici periferici (articolo 11); la individuazione delle fonti di entrata del RID (articolo 12); l'obbligo di iscrizione al RID per tutte le dighe di ritenuta di maggiore dimensione, di cui al sopra citato articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998 (articolo 13); norme transitorie e finali, infine, volte a consentire l'operatività del RID (articolo 14).

Nella relazione tecnica che accompagna lo schema in esame si afferma che esso "è stato redatto nella logica di perseguire il raggiungimento di una sostanziale invarianza dei costi tra la struttura che si viene a costituire (Registro Italiano Dighe) e quella soppressa (Servizio Nazionale Dighe)".

2. La Sezione, esaminato lo schema di regolamento nell'adunanza del 30 settembre 2002, ha sospeso l'emissione del parere e chiesto la integrazione della relazione dell'Amministrazione "non risultando esaminata la questione della collocazione della materia disciplinata nello schema di regolamento in esame rispetto a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, e con riguardo quindi alla titolarità della connessa potestà regolamentare che l'articolo citato prevede in capo allo Stato soltanto per le materie attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva, dovendosi considerare, quale prima indicazione, che le materie della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' rientrano nell'ambito di tale potestà dello Stato mentre quelle della 'protezione civile' e del 'governo del territorio' rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni" e avendo osservato, inoltre, che "l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sulla cui base è predisposto il regolamento in esame, prevede che esso sia adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici "d'intesa con la Conferenza Stato-regioni" e che, non risultando in atti tale intesa, essa deve essere acquisita".

3. In data 11 novembre 2002 è pervenuta la relazione dell'Amministrazione citata in epigrafe. In essa si dà conto della acquisizione della prescritta intesa nella Conferenza Stato-Regioni, espressa nella seduta del 24 ottobre 2002 e risultante in atti, e del successivo, secondo esame preliminare dello schema di regolamento – nel testo licenziato dalla detta Conferenza- nella riunione del 31 ottobre 2002 del Consiglio dei Ministri. Si precisa anche che in tale sede è stata apportata una

modifica all'articolo 3 "laddove è disciplinata la nomina del Presidente per il quale è ora prevista "l'intesa" con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (e non più sentito)".

CONSIDERATO:

La Sezione rilevato che il parere della Conferenza Stato-Regioni garanti circa l'intesa tra gli Enti istituzionali in questione, ritiene che la materia oggetto dello schema di regolamento rientra nella previsione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione, poiché relativa all'ordinamento e organizzazione amministrativa di un ente pubblico nazionale, istituito ai sensi del citato articolo 91 del decreto legislativo n. 112 e per la cui organizzazione la medesima norma rinvia ad apposito regolamento.

Tale regolamento, il cui schema è qui in esame, resta di conseguenza di fonte statale in quanto rechi le disposizioni sull'ordinamento e la organizzazione dell'ente, risultando superflua, d'altro lato, la previsione in esso di norme sui compiti dell'ente, già rinvenibili nella legislazione vigente, e, in particolare, sia nell'articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998 (commi 1 e 2) che nella normativa sui compiti del soppresso Servizio nazionale dighe, che è applicabile al RID quale ente espressamente risultante dalla diretta e intera trasformazione in esso del detto Servizio nazionale.

La Sezione ritiene perciò di esprimere parere favorevole allo schema in esame con la osservazione che, per quanto detto, sono da espungere dal testo le disposizioni sui compiti del RID, recate in particolare dall'articolo 10 (insieme con quelle ad esse direttamente connesse e consequenziali).

Si osserva inoltre:

- i commi 1 e 2 dell'articolo 1, considerato quanto già disposto dal primo comma dell'articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998, dovrebbe essere unificati con la seguente riformulazione: "Il Registro Italiano Dighe, istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è posto sotto la vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il RID ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile";

- risulta opportuna una ulteriore precisazione della disciplina della fase transitoria posta nell'articolo 14, non apparendo chiaro a quale soggetto spetti la gestione dell'amministrazione e delle attività nel periodo intercorrente fra la data del

trasferimento al RID del personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale dighe, coincidente con la entrata in vigore del regolamento in esame (comma 5), e quella, successiva (comma 3), prevista per la approvazione di atti necessari per il concreto avvio dell'attività dell'ente, quali lo statuto e il regolamento di contabilità e gestione.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adunanza


(Elvio Piccini)



Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio
per le politiche del personale e gli affari generali*

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
E GLI AFFARI GENERALI**

VERBALE RIUNIONE DEL 16/01/2003 CON LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI

Oggetto: D.P.R. istitutivo R.I.D.

Il giorno 16/01/2003 alle ore, 15,00 presso la Biblioteca di Via Nomentana 2. ha luogo l'incontro con le Organizzazioni Sindacali relativo alle problematiche inerenti il D.P.R. istitutivo del R.I.D., alla presenza del Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche del personale e degli affari generali Dott.ssa Daniela Barbato.

I rappresentanti sindacali presenti risultano all'allegato elenco. (all.1)

E' altresì presente la dott.ssa Calamani. Svolge funzioni di segreteria la sig.ra Scali.

Aprè la riunione la dott.ssa Barbato la quale ripercorre velocemente il percorso che ha portato alla costituzione del RID - Registro Italiano Dighe - in attuazione dell'art .91 del decreto legislativo n.112/98 che ha sancito la contestuale soppressione del Servizio Nazionale Dighe.

La dott.ssa Barbato ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio la direttiva di fornire alle OO.SS. l'informativa sindacale sul testo di regolamento concernente l'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del RID che è stato licenziato dalla conferenza Stato-Regioni e di fornire altresì alle OO.SS. notizie sul parere del Consiglio di Stato, per far sì che la Presidenza possa chiudere definitivamente la questione.

La norma attuativa oggi in esame è stata infatti oggetto di tre passaggi in conferenza Stato Regioni e parallelamente è stata inviata al Consiglio di Stato per averne il necessario parere.

Il Consiglio di Stato ha lamentato la mancata acquisizione del verbale della conferenza Stato-Regioni e la non piena conformità della potestà regolamentare dello Stato in una materia codificata dall'art. n. 117 della Costituzione che prevede, per quanto attiene alla protezione civile e al governo del territorio, la competenza di livello regionale.

In seguito alle osservazioni suddette l'Ufficio Legislativo del Ministro ha depositato al Consiglio di Stato gli atti integrativi ed il Consiglio di Stato, in data 25.11.2002, ha espresso parere favorevole. Detto parere contiene due prescrizioni. Con la prima viene chiesto di espungere dal testo le disposizioni che attengono ai compiti del RID, ritenendo già pienamente esaustiva la previsione normativa del D.L.vo n. 112/98.

La seconda osservazione si riferisce alla disciplina del periodo transitorio, che non individua in maniera esaustiva la modalità di gestione del personale in detta fase.

Detto quanto sopra, la dott.ssa Barbato prende atto che il sig. Maistri (RSU DSTN- FLP) ha presentato un documento contenente delle proposte di modifica al D.P.R. in esame a nome delle OO.SS. della RSU del DSTN: CIDA UNADIS, CISL, CGIL, UIL e FLP.

La dott. Barbato comincia a leggere il suddetto documento che si allega al presente verbale. (all.2)

Le OO.SS. chiedono che all'art. 1 venga definita esplicitamente la natura di Ente di diritto pubblico non economico del RID e il Sig. Pilla (UIL) sottolinea che questa definizione espliciterebbe in maniera più chiara la natura reale dell'Ente, soprattutto in relazione all'individuazione del comparto di contrattazione nel quale dovrebbe venire ricompreso il personale dell'Ente stesso.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

All'art 4 le OO.SS chiedono la modifica del comma K in quanto, come chiarisce il sig. Pratt (CIDA-UNADIS), la nomina dei Dirigenti di II fascia non deve essere attribuzione del Consiglio di Amm.ne, seppure su designazione del Direttore Generale, ma deve essere competenza propria del Direttore Generale, come in tutta la Pubblica Amministrazione.

All'art. 14 le OO.SS. chiedono che venga prevista per il personale la possibilità di ottenere comandi o distacchi presso altre Amministrazioni Pubbliche.

A questo punto si apre un'ampia discussione sulla necessità di rivedere la pianta organica del RID, che non può limitarsi a quella prevista nella tabella allegata al regolamento che riproduce esclusivamente l'attuale pianta organica del Servizio Nazionale Dighe.

Le OO.SS concordano sulla necessità di aumentare tale organico, a fronte dell'aumento delle competenze del RID, e soprattutto di prevedere professionalità amministrative oggi totalmente mancanti.

Viene altresì evidenziata l'opportunità che la gestione-stralcio del Servizio Nazionale Dighe venga mantenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che al personale venga comunque garantito, anche attraverso il trasferimento delle necessarie risorse, il completamento della riqualificazione attualmente in atto.


In tal senso le OO.SS si riservano di inviare un'ulteriore modifica al testo. (all.3)

La riunione si chiude alle ore 16,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Daniela BARBATO)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti



All. 1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio
per le politiche del personale e gli affari generali

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
E GLI AFFARI GENERALI

DELEGAZIONE SINDACALE

ore 15,00

Data 16/4/2003

Nominativo	Sigla	Recapito Telefonico	Firma
PICCARDO GRAZIA	CINAUNAVIS	4412/5208	[Signature]
PILLA ANTONIO	UIL PA	06 21588888	[Signature]
PALLARÀ ROSA	UIL RSU	06 4442624-26438	[Signature]
PRAT BURICO	CINA - UNAVIS FLP	06/4444584	[Signature]
ALBERTO MAISTRI	RSU - DSTAT	06 - 44 44 25 74	[Signature]
PIZZI PASQUALINO	CISAL-INTESA	06/44126142	[Signature]
MARIA VALE RINALDI	ROB P-I.	06-44586608	[Signature]
CARIMO DUCIO	VILLCAP	0615692259	[Signature]
FRANCO CGIL-FF BROCCHI	CGIL		[Signature]
PIERLUIGI BRANCA	CISAL-INTESA DIRSTAT PRICENA	06-44122783	[Signature]

16/01/03 (Riunione Min. Infr. - OO.SS.)

PROPOSTE

Art. 1 (Istituzione del RID)

Si chiede che sia definita esplicitamente la natura giuridica di Ente di Diritto Pubblico non Economico

N:B: In proposito si chiede di inserire il RID nel Comparto di Contrattazione di cui all'art. 5 del CCNQ per il quadriennio 2002-2005 sottoscritto in data 18/12/02 tra l'ARAN e l'OO.SS.

Art.4 (Consiglio di Amministrazione) - comma K

Modifica: Il CdA individua gli uffici dirigenziali della struttura su proposta del direttore generale. Il CdA nomina il direttore generale che a sua volta individua i dirigenti a cui assegnare gli uffici dirigenziali della struttura.

Art. 14 (Norme transitorie e finali)

Inserire il seguente comma "Il personale del RID può essere posto in posizione di comando o distacco presso altre Amministrazioni pubbliche" in conformità con quanto disposto nel DPR APAT (comma 5 art.17)

N.B. Il CdS con parere n. 5596/02 del 17/12/02 recita testualmente "Risulta opportuna una ulteriore precisazione della disciplina della fase transitoria posta nell'art.14 non apparendo chiaro a quale soggetto spetti la gestione della Amministrazione e delle attività nel periodo intercorrente tra la data del trasferimento al RID del personale appartenente al ruolo del SND coincidente con l'entrata in vigore del Regolamento in esame (comma 5), e quella successiva (comma 3), prevista per l'approvazione di atti necessari per il concreto avvio dell'attività dell'Ente, quali lo Statuto e il Regolamento di contabilità e gestione"

Si chiede di garantire per il periodo transitorio sino alla entrata in vigore del DPR in esame ed alla Istituzione degli Organi del RID il funzionamento del SND in termini di risorse umane, finanziarie, gestionali ed economiche. In tal senso vanno da subito attivate tutte le richieste di comando già presentate del personale della Tab. A del DPR 106/93 che è stato trasferito all'APAT e da funzionari di altre amministrazioni nonché quanto derivante dall'applicazione del CCIN vigente della PCM e successivi rinnovi.

Roma 16/12/02

RSU del DSTN

CIDA UNADIS

CISL

CIGL

UIL

FLP

-Tabelli equi parat
tra assettati

-Equità acquisti
e ai requisiti f.

[Handwritten signatures and initials for RSU del DSTN, CIDA UNADIS, CISL, CIGL, UIL, and FLP]

16/01/03 (D.P.R. istitutivo del R.I.D. - Riunione Min. Infr. - OO.SS.)

INTEGRAZIONE

Nel DPCM di trasferimento del personale del Servizio Nazionale Dighe al RID, attuativo del DPR in esame, si richiede la previsione delle seguenti disposizioni:

"Il personale individuato nel presente DPCM ed appartenente ai ruoli del DPR 106/93, già destinatario delle procedure di riqualificazione previste dal contratto nazionale integrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora detta procedura non sia già stata conclusa prima dell'inquadramento nei ruoli del RID, sarà reinquadrato nella posizione economica acquisita a seguito della procedura di riqualificazione, ove ne abbia diritto."




Fino al completamento delle procedure di inquadramento e della stipula del primo contratto integrativo collettivo dell'Ente, al personale trasferito all'Ente si applica l'art. 14 comma 7.^o del DPR istitutivo del RID."

"La pianta organica della sede centrale e degli UUPP del RID allegata al presente DPCM costituisce parte integrante dello stesso."

"L'accordo di equiparazione tra qualifiche funzionali del comparto ministeri e del comparto enti pubblici non economici, stipulato tra l'amministrazione e le OO.SS. in data, costituisce parte integrante del presente DPCM."

Roma, 17/01/2003

RSU del DSTN

- CIDA UNADIS
- CISL 
- CIGL 
- UIL 
- FLP 